

circolare  
**28 OTTOBRE 2014**



Studio  
**Arlati Ghislandi**

CONSULENZA  
DEL LAVORO E FISCALE

Milano, 28 ottobre 2014

## Oggetto

### **Intestazione temporanea di veicoli – ultimi chiarimenti della Direzione Generale per la Motorizzazione per i veicoli aziendali**

A chiarimento ed integrazione delle istruzioni già diramate con precedente circolare del 10 luglio 2014 n. 15513, la Direzione Generale per la Motorizzazione è intervenuta nuovamente sull'argomento, al fine di consentire la concreta operatività delle nuove procedure nonché a fornire chiarimenti utili in ordine alle questioni giuridico-amministrative di maggior rilievo che sono emerse.

Nello specifico, nel caso di auto aziendali concesse in uso ai dipendenti, la Motorizzazione precisa che il comodato è per sua natura gratuito; pertanto è da escludere la sussistenza di un comodato ogni volta in cui la disponibilità del veicolo costituisce a qualunque titolo, in tutto o in parte, un corrispettivo.

Viene ribadito inoltre che nel comodato di veicoli aziendali deve sussistere un uso esclusivo e personale del veicolo in capo all'utilizzatore.

Pertanto sono certamente da escludere dall'ambito di applicazione dell'articolo 94, comma 4 bis c.d.s. e dell'art. 247 bis reg.es., non richiedendo quindi alcuna formalità di registrazione alla Motorizzazione né di annotazione sulla carta di circolazione:

- l'utilizzo di veicoli aziendali in disponibilità a titolo di "fringe benefit" (in tal caso viene meno il carattere della gratuità);
- al di fuori dei casi di "fringe benefit", l'utilizzo comunque promiscuo di veicoli aziendali (in tal caso viene meno l'uso esclusivo e personale del veicolo);
- l'ipotesi in cui più dipendenti si alternino nell'utilizzo del medesimo veicolo aziendale (in tal caso non solo viene meno l'esclusività e la personalità dell'utilizzo del veicolo aziendale ma anche la continuità temporale dello stesso).

Inoltre nella recente circolare viene ribadito che:

- nei casi in cui sussiste l'obbligo, l'adempimento è da ritenersi applicabile non solo ai dipendenti ma anche ai soci, agli amministratori ed ai collaboratori dell'Azienda;
- le istruzioni operative si applicano anche per il caso dell'imprenditore individuale, a condizione che i veicoli stessi siano individuati tra i beni strumentali dell'impresa;
- il comodato di veicoli aziendali può essere concesso non solo in favore di persone fisiche ma anche in favore di altre Aziende, Enti ed Organizzazioni;
- resta ferma l'impossibilità di procedere all'annotazione di sub-comodati.

Alla scadenza del comodato di veicoli aziendali non occorre effettuare alcuna comunicazione, in quanto si intende che implicitamente il veicolo sia rientrato nella piena disponibilità del comodante; una nuova comunicazione andrà effettuata nel caso in cui lo stesso veicolo venga concesso in comodato ad un nuovo soggetto.

Nel caso invece di cessazione anticipata del comodato di veicoli aziendali, la comunicazione sarà dovuta se il veicolo rientra nella disponibilità del comodante, senza essere posto nella disponibilità di un nuovo comodatario.

La comunicazione non sarà dovuta se il veicolo, entro il termine di 30 giorni, viene posto nella disponibilità di un nuovo comodatario; pertanto non verrà comunicata la cessazione del comodato precedente ma sarà sufficiente comunicare solo il nuovo comodato di veicolo aziendale (con indicazione del nuovo comodatario).

Restando a disposizione per qualsiasi eventuale chiarimento, ci è gradita l'occasione per porgere i migliori saluti.

Daniela Ghislandi  
Dottore Commercialista  
Revisore contabile

